

ALLEGATO 1

Conferenza Nazionale dei Presidenti di Consulta

La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visti i cc. 4° e 5° dell'art. 13 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni ed integrazioni recante il regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la lettera circolare prot. n. 27814/BL del 19 maggio 1998 sul finanziamento finalizzato alle iniziative di cui al D.P.R. 567/96;

Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;

Vista la direttiva 26 novembre 1998, n. 463 riguardante le linee di indirizzo sugli interventi di educazione alla salute;

Visto il D.M. del 14 febbraio 1999, concernente l'istituzione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti;

SI DÀ IL SEGUENTE REGOLAMENTO

La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti vuole essere l'organo maggiormente operativo delle varie realtà studentesche provinciali. La Conferenza è estranea ad ogni condizionamento partitico, razziale o religioso. Ogni suo membro, nel rispetto del suo mandato, si prefigge il fine di essere il garante delle idee, delle istanze e delle proposte di tutti gli studenti da lui rappresentati.

La partecipazione agli strumenti di rappresentatività studentesca costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e favorisce una partecipazione attiva degli studenti all'elaborazione di una programmazione scolastica tesa a realizzare un'educazione globale della persona.

Titolo 1

Composizione e costituzione

Art. 1

1. La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è costituita da tutti i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della Repubblica Italiana.
2. Ai lavori della Conferenza partecipa il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti o in caso di impedimento, un suo delegato, di norma il Vicepresidente, con diritto di parola e di voto.

Art. 2

1. All'inizio di ogni seduta la Conferenza procede in primo luogo all'elezione di non più di due moderatori ed un segretario.
2. Ad ogni moderatore è vietato esprimere parere personale circa l'utilità o l'inutilità di eventuali votazioni. Alla prima infrazione il moderatore risulta ammonito, alla seconda scatta automaticamente il sollevamento dalla carica che al momento si trova a ricoprire. In caso di sollevamento dalle sue mansioni di moderatore prende il suo posto il primo non eletto.
3. Ufficializzate le candidature, si procede all'espletamento delle operazioni di voto. Per esse si adotta il metodo dello scrutinio palese e risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti favorevoli.
4. Qualora nel corso di dette operazioni di voto, due o più candidati riportino il medesimo numero di preferenze, si procede all'espletamento di una seconda operazione di voto al fine di effettuare un ballottaggio tra i candidati in parola.
5. I moderatori hanno il dovere procedurale di far osservare il presente regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i partecipanti ai lavori della Conferenza e di assicurare il democratico svolgimento della seduta.
6. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale.
7. Il segretario collabora con i moderatori per assicurare il regolare svolgimento delle sedute e delle operazioni di voto.

Art. 3

1. La redazione del processo verbale dei lavori avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni e le decisioni adottate ed i testi delle mozioni presentate e delle delibere votate con i relativi risultati di votazione indicando nell'ordine: favorevoli, contrari ed astenuti.
2. Sono previste approvazioni dell'intero verbale o di parte di esso seduta stante, dopo rilettura del testo.
3. Le delibere devono essere approvate seduta stante.

Titolo II

Competenze e finalità

Art. 4

1. La Conferenza assicura il più ampio confronto tra i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative complementari ed integrative e di formulare proposte che superino la dimensione della singola provincia.
2. La Conferenza esprime pareri su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla Pubblica Istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.
3. La Conferenza emana Ordini del Giorno riferentisi a tematiche di ordine generale.

Titolo III

Caratteri procedurali di convocazione

Art. 5

1. L'avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso agli studenti componenti la Conferenza con almeno quattordici giorni di anticipo.
2. Nell'avviso scritto di convocazione vi sono indicati la data, l'ora di inizio ed il luogo della seduta nonché gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno riportati in modo chiaro, per punti dettagliati e ben articolati.
3. L'Ordine del Giorno degli argomenti da sottoporre alla Conferenza è fissato dalla Conferenza medesima nel corso della seduta precedente, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalle Commissioni.
4. Dal momento in cui viene trasmesso l'avviso scritto di convocazione contenente gli argomenti iscritti all'Ordine dei Giorno, le Consulte Provinciali degli Studenti sono tenute ad attuare un percorso di approfondimento per permettere agli studenti componenti la Conferenza di esprimere realmente le posizioni assunte dalle Consulte medesime.
5. Qualora sorgano dei problemi d'importanza rilevante, l'Ordine del Giorno può essere modificato in seguito a presentazione di mozione d'ordine.
6. Ciascuno studente può richiedere che un dato argomento venga iscritto all'Ordine dei Giorno della seduta successiva. La richiesta viene approvata o respinta dalla Conferenza.
7. La Conferenza non può deliberare in seguito a mozioni deliberative presentate nel corso della disamina delle varie ed eventuali, né su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno indicato nell'avviso scritto di convocazione.

Art. 6

1. Su ciascun argomento iscritto all'Ordine del Giorno può essere designato un oratore con il compito di introdurre la discussione nella seduta della Conferenza.

Art. 7

1. I lavori della Conferenza si svolgono di norma in un'unica sessione. Nel corso di questa la Conferenza, ove ne ravvisi l'opportunità, può deliberare l'interruzione dei lavori per un tempo non superiore a due ore.

Art. 8

1. L'Ordine dei Giorni deve prevedere al primo punto la lettura, l'eventuale rettifica e l'approvazione del verbale della seduta precedente; al penultimo la definizione della data e dell'Ordine del Giorni della seduta successiva ed, all'ultimo, le varie ed eventuali.

Titolo IV Commissioni

Art. 9

1. Contestualmente alla definizione della data e dell'Ordine del Giorni della seduta successiva al fine di ottimizzare i propri lavori, la Conferenza, qualora lo ritenga opportuno, può istituire nel proprio seno delle Commissioni come organi consultori ed istruttori affinché esaminino ed approfondiscano in via istruttoria le questioni loro delegate dalla Conferenza.
2. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione è stabilita dalla Conferenza al momento della costituzione delle Commissioni stesse.
3. Ogni Commissione autoregolamenta lo svolgimento dei propri lavori e, in ogni caso, deve produrre una relazione scritta, riportante i pareri di maggioranza nonché di minoranza, da allegarsi all'avviso di convocazione della seduta successiva della Conferenza.
4. Un relatore, nominato da ogni Commissione, presenta alla Conferenza la relazione di cui al comma precedente. Il medesimo è incaricato di mantenere i rapporti con le Istituzioni.
5. La Commissione non può, in nessun caso, assumere potere deliberante per conto della Conferenza.

Titolo V Discussione

Art. 10

1. All'ora fissata nell'avviso scritto di convocazione si accerta che la seduta sia validamente costituita essendo presenti almeno la metà più uno degli studenti componenti la Conferenza. In tal caso si procede alla disamina degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorni.
2. Nel caso di mancanza del numero legale la seduta viene convocata dopo un'ora. In tal caso essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al comma precedente.
3. Al fine di rendere meno caotico l'ambiente in cui si svolge la plenaria e per evitare perdite di tempo, i presidenti che giungono in ritardo e nel caso in cui questo superi la mezz'ora dall'orario di inizio dei lavori, essi non potranno prendervi parte fino al successivo aggiornamento dell'assemblea.

Art. 11

1. I moderatori hanno il dovere di porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
2. I moderatori e, su loro invito, coloro che li assistono, illustrano singolarmente gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
3. L'ordine di disamina di detti argomenti può essere variato in seguito a presentazione di mozione d'ordine, qualora questa riporti la maggioranza relativa dei voti favorevoli.
4. I moderatori regolano la discussione concedendo la facoltà di parola a coloro che l'abbiano richiesta ai sensi del comma successivo.
5. Ogni studente ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

Art. 12

1. I moderatori conferiscono la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento, riservando la precedenza agli oratori designati.
2. Per quanto riguarda la facoltà d'intervento nella discussione, i moderatori sottostanno al regolamento al pari degli altri salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento. Essi hanno inoltre la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il loro operato quali moderatori.
3. I moderatori o, su loro invito, un partecipante alla seduta, rispondono agli oratori dopo il loro intervento e riassumono le posizioni all'esaurimento degli interventi sul medesimo argomento.

Art. 13

1. All'inizio, nel corso ed al termine della discussione di ogni singolo argomento iscritto all'Ordine del Giorno, ogni studente può presentare mozioni sia a carattere procedurale (mozioni d'ordine), nel senso che la discussione non debba svolgersi (questione pregiudiziale), ovvero che la discussione debba subire un rinvio, sia concernenti alla sostanza degli argomenti in discussione (mozione deliberativa).
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta.
3. Le mozioni d'ordine vanno poste in votazione immediatamente, quelle deliberative al termine della discussione dell'argomento in oggetto.

Art. 14

1. La Conferenza, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, può determinare preliminarmente, per tutti, il periodo di tempo a disposizione per svolgere l'intervento. Trascorso tale periodo i moderatori possono invitare l'oratore a concludere nel minuto successivo.

Art. 15

1. Ai moderatori compete di mantenere l'ordine nella seduta al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti i moderatori possono togliere la parola nei casi seguenti:
 - a. qualora il partecipante alla seduta parli senza averne la facoltà o continui a parlare una volta trascorso il tempo assegnatogli;

- b. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla questione posta in discussione;
 - c. nel caso in cui si prefigurino fattispecie di reato.
2. Il partecipante alla seduta cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento si pronunci la Conferenza.

Art. 16

1. Qualora un partecipante alla seduta impedisca ad altri di discutere ovvero il suo comportamento provochi una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento della seduta, i moderatori lo richiamano all'osservanza del presente regolamento.
2. Al fine di garantire l'ordine, la civiltà e soprattutto il rispetto fra i presidenti in sede di assemblea plenaria o di commissione, nel caso in cui un presidente indirizzi insulti verbali e non ad altri membri dell'assemblea, egli verrà immediatamente espulso dalla seduta.

Art. 17

1. Ove tale ammonizione risulti vana, i moderatori dispongono l'allontanamento della persona, precedentemente ammonita, dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.
2. Il partecipante alla seduta allontanato dalla sala può chiedere che sul provvedimento si pronunci la Conferenza.

Art. 18

1. Qualora nel corso della seduta si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione, i moderatori possono disporre brevi sospensioni della sessione oppure aggiornare la seduta entro i trenta minuti successivi.

Art. 19

1. Esauriti gli interventi su ciascun punto all'Ordine del Giorno, i moderatori concludono dichiarando chiusa la discussione.

Titolo VI Votazione

Art. 20

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, i moderatori riammettono in sala coloro che ne fossero stati allontanati ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.
2. I provvedimenti di cui all'art. 17 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione.

Art. 21

1. I moderatori possono disporre a seconda delle circostanze che la votazione su ogni singolo argomento iscritto all'Ordine del Giorno intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Art. 22

1. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto nessuno può più prendere la parola.
2. L'argomento già oggetto di votazione non può essere nuovamente posto in votazione nel corso della medesima seduta.

Art. 23

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con il metodo dello scrutinio palese e per esse si adotta uno dei seguenti metodi:
a. alzata di mano;
b. appello nominale;
c. sottoscrizione di una scheda.
2. Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti.
3. Quando si faccia questione di persone può essere richiesto e deve essere concesso il voto con il metodo dello scrutinio segreto.
4. Qualora almeno la metà più uno dei presenti lo richieda, deve essere concesso il voto con il metodo dello scrutinio segreto.
5. Nel caso che le votazioni abbiano luogo con il metodo dello scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e verifica dei voti sono espletate da due studenti, nominati in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 24

1. Ultimate le votazioni, i moderatori ne proclamano i risultati.
2. Dichiarano approvata la mozione che abbia riportato la maggioranza relativa di voti favorevoli.

Art. 25

1. Esauriti i punti all'Ordine del Giorno i moderatori tolgono la seduta.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 26

1. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento debbono essere presentate per iscritto e ne deve pervenire copia a tutti gli studenti componenti la Conferenza.
2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di quaranta giorni dalla data di presentazione.

3. Le modifiche sono approvate con la maggioranza qualificata di due terzi degli studenti componenti la Conferenza.

Art. 27

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si manda a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Il regolamento è stato approvato dalla Conferenza il 10 Maggio 1999 e modificato e integrato in data 8 Maggio 2000 a Chianciano, nel corso della Conferenza Nazionale dei Presidenti.